

## **TI\_GERICHTE 12.2018.118 vom 9. September 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2018.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.118)

FR: TI\_GERICHTE 12.2018.118 du 9 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2018.118 del 9 settembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore, ammontante a fr. 21'150.07 ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPC, supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni. Nella fattispecie l'appello 13 settembre 2018 contro la decisione 23 luglio 2018 è tempestivo, tenuto conto delle ferie giudiziarie.

#### **E. 2**

Con il gravame, l'appellante critica il Pretore per avere erroneamente apprezzato le prove e accertato i fatti in relazione alla domanda riconvenzionale dell'appellata. Osserva innanzitutto che il primo giudice ha mal compreso il doc. O/8, poiché esso, recante l'intestazione di AP 1 e l'indicazione di AO 1 quale cliente, è una sua nota di consegna o una sua proposta d'ordine preformata, e attesterebbe dunque che la parte venditrice era lei medesima, mentre la AO 1 era l'acquirente, e non il contrario. L'appellata contesta questa censura, rilevando che essa è nuova e inammissibile.

#### **E. 3**

La procedura oggetto della presente causa è retta dal principio attitatorio. Alla parte compete quindi l'onere di allegazione e contestazione, ovvero di addurre in maniera chiara e sostanziata già dinanzi al primo giudice tutti i fatti a sostegno della propria richiesta o in contrasto con la pretesa avversa. Tali fatti devono essere formulati seguendo delle esigenze di concretezza, in maniera tale da permettere alla controparte di contestarli e/o di proporre mezzi di prova a sostegno del contrario. Ne consegue anche che, con il gravame, l'appellante può introdurre nuovi fatti soltanto se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC), dovendo essa motivare l'esistenza di tali presupposti (DTF 4A\_270/2016 del 7 ottobre 2016, consid. 3; DTF 4A\_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3 seg; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II a ed., Vol. 2 , n. 37 seg. ad art. 317 CPC).

#### **E. 4**

Nella fattispecie, l'appellante ha sin dall'inizio contestato la pretesa riconvenzionale della controparte. Nella sua petizione (p. 4), essa si è tuttavia limitata a sostenere di non avere mai ricevuto gli orologi, definendo il doc. 8 una " conferma d'ordine su carta intestata \_\_\_\_\_ ", rilevando la sua dubbia autenticità, " l'invalidità della stessa per mancanza di sottoscrizione ", e l'assenza di operazioni fra lei e AO 1 nel corso del 2014, rinviando per

il resto al suo scritto doc. R, con il quale aveva già comunicato alla controparte analoghe contestazioni. Dopo l'inoltro della domanda riconvenzionale (v. sopra consid. F), la medesima, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2017 (p. 3-4), si è riconfermata nella sua posizione, aggiungendo che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ non si era mai recato presso la filiale di AO 1 di \_\_\_\_\_ (ove secondo quest'ultima sarebbe avvenuta la consegna) e sollevando dei dubbi sulla data indicata nel doc. 8, poiché vi sarebbero "strane cancellazioni" (p. 3). Dette contestazioni, e solo queste, sono state ripetute nella sua duplice riconvenzionale del 16 febbraio 2018 (p. 2-3) e nelle sue conclusioni del 5 luglio 2018 (p. 3). Peraltro, mai ha l'appellante sostenuto di essere attiva nel commercio di orologi, rispettivamente di venderne della marca in questione. Ne consegue che l'allegazione secondo cui essa sarebbe stata la venditrice, mentre AO 1 l'acquirente, e che ciò sarebbe desumibile dal doc. 8, non trova riscontro negli allegati introduttivi, ed è dunque una nuova circostanza, rispettivamente una nuova tesi, addotta irrispettivamente per la prima volta in appello malgrado fosse proponibile già in prima sede, né l'appellante argomenta in base all'art. 317 CPC. La censura appellatoria e la soggiacente tesi sono pertanto inammissibili, d'accordo con l'appellata.

#### **E. 5**

L'appellante sostiene altresì che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, dallo scambio di allegati, dai documenti agli atti e dall'istruttoria non è emerso alcun elemento oggettivo a conferma della conclusione di un contratto di compravendita e della consegna degli orologi. Le affermazioni della teste S \_\_\_\_\_ sarebbero vaghe e generiche, poiché essa ha solo riferito di aver visto \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, socio di AO 1, consegnare a \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ due scatole, di cui tuttavia ignora il contenuto, rispettivamente di avere visto quest'ultimo compilare un foglio, senza però sapere cosa stava scrivendo, non avendo peraltro essa mai visto il doc. O. Altresì prive di valore probatorio sarebbero le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, in quanto mere affermazioni di parte.

#### **E. 6**

La questione attiene al valore, rispettivamente alla rilevanza dei mezzi di prova disponibili nella presente procedura, in particolare della testimonianza di S \_\_\_\_\_ e dell'interrogatorio delle parti. Nella valutazione delle prove testimoniali il giudice deve considerare, tra le altre cose, l'impressione personale che ha ricavato dal testimone, la sua eventuale vicinanza o coinvolgimento con una parte o con la fattispecie e la sua attendibilità, segnatamente in base alla concludenza probatoria delle sue affermazioni e all'assenza di incoerenze o contraddizioni. Quanto alle dichiarazioni che una parte fa a proprio favore, esse sono dei mezzi di prova previsti dall'art. 168 cpv. 1 lit. f CPC, pur avendo un valore probatorio molto limitato e dovendo quindi essere suffragate da ulteriori elementi (v. anche DTF 5A\_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2). A ogni buon conto, ciascuna prova dev'essere inserita nell'opportuno contesto, e meglio posta a confronto con le circostanze del caso concreto, con le allegazioni e le contestazioni delle parti e con le altre risultanze istruttorie. Il giudice apprezza difatti liberamente i mezzi di prova esperiti, valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC).

#### **E. 7**

Nella fattispecie vi è agli atti quale doc. O/8 un modulo prestampato intestato alla AP 1, sul quale sono state apposte alcune note manoscritte indicanti un "acconto 2 \_\_\_\_\_", indicazioni numeriche relative a due orologi ("\_\_\_\_\_"), e un importo totale di €

8'610.-. Non vi figurano per contro indicazioni chiare relative a una consegna o a una ricevuta, né alcuna firma, per cui da una semplice lettura del documento il suo contenuto, rispettivamente la sua funzione, non appaiono concludenti. Ad ogni modo, in questa sede l'appellante non ne contesta più l'autenticità.

### **E. 7.1**

Come già accennato, AO 1 in via riconvenzionale ha rilevato che \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, in data 14 novembre 2014 presso il suo negozio di \_\_\_\_\_, ha consegnato a \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ due orologi \_\_\_\_\_ per un valore di € 8'610.-. Quest'ultimo avrebbe compilato di suo pugno il bollettino di consegna (doc. O/8) in tale occasione, in presenza di testimoni. Agli atti vi è pure lo scritto 26 ottobre 2016 trasmesso da AO 1 al legale della controparte, al quale la società allegava il suddetto bollettino, definendolo quale " nota di ritiro " di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e osservando che il valore di tali orologi andava considerato nella liquidazione dei rapporti di dare e avere relativi alla fornitura di merce asseritamente difettosa (doc. O; v. anche consid. C). Nel suo interrogatorio, \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ ha ribadito questa versione dei fatti, spiegando in particolare di non avere incassato il prezzo degli orologi al momento della consegna a fronte del conto ancora aperto con la controparte (fattura non interamente soluta), ritenuto che gli orologi potevano costituire un acconto su tale saldo. Ha altresì ribadito che il testo manoscritto sul bollettino di consegna è stato apposto da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, ad eccezione di alcune indicazioni numeriche, che corrispondono ai numeri di riferimento del suo magazzino (verbale del 14 maggio 2018, p. 3). Tali affermazioni sono compatibili con il contenuto del doc. O/8 (v. sopra, consid. 7), anche se non possono certamente, di per sé, essere considerate determinanti.

### **E. 7.2**

La posizione di AP 1 è già stata riassunta al consid. 4, al quale si rinvia (ricordato che in questa sede la società non contesta più l'autenticità del doc. O/8). \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, nel suo interrogatorio, ha ribadito di non essere mai stato nel negozio di \_\_\_\_\_ della controparte e ha dichiarato: " Io non ricordo di aver mai ricevuto degli orologi da F \_\_\_\_\_, sicuramente non nel 2014 e non a \_\_\_\_\_ ". Ha tuttavia confermato di aver redatto di proprio pugno alcune delle note di cui al bollettino doc. O/8, che " il prestampato del documento era un layout di una nota di consegna mia che utilizzavo fino al 2012 ", e che esso successivamente è stato modificato (verbale del 14 maggio 2018, p. 4).

### **E. 7.3**

In occasione della sua audizione testimoniale, S \_\_\_\_\_ ha confermato un incontro fra \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ all'interno del negozio di \_\_\_\_\_ nel corso del 2014 (nel periodo pre-natalizio), poiché lei stessa era presente in quel frangente e ha potuto udire la conversazione fra le parti, essendo il locale molto piccolo. Ha riferito che queste ultime stavano discutendo di una fornitura di pietre parzialmente difettose e delle relative modalità di liquidazione. La teste ha poi dichiarato che in quell'occasione " F \_\_\_\_\_ consegnò a C \_\_\_\_\_ due scatole di cui non ho visto il contenuto, ma che potevano contenere degli orologi, di cui comunque stavano parlando. Ho visto che C \_\_\_\_\_ scriveva qualche cosa su un foglio, ma non so cosa " (verbale di udienza del 14 maggio 2018, p. 1). Ora, innanzitutto, l'appellante non contesta la sua affidabilità o oggettività, e in particolare non esprime dei dubbi circa la veridicità delle

sue affermazioni, bensì ritiene che il contenuto della sua testimonianza non abbia valenza probatoria. A torto. La teste innanzitutto, confermando la presenza di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ nel negozio e il loro comportamento, ha smentito le relative contestazioni di AP 1 e le dichiarazioni che lo stesso \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ ha fatto in occasione del suo interrogatorio. In aggiunta a ciò, la teste ha saputo fornire svariati dettagli relativi all'incontro e alla discussione fra le parti (fornitura di pietre, controversia relativa alla loro parziale difettosità), e riferire fatti perfettamente coerenti con la fattispecie e che collimano con le allegazioni e le tesi di AO 1.

#### **E. 7.4**

Vi è pure da considerare che, se la pretesa di AO 1 e le relative spiegazioni hanno trovato riscontri nel doc. O/8 e nella deposizione di S\_\_\_\_\_, il comportamento processuale, le allegazioni e le contestazioni di AP 1 nel corso della procedura giocano invece in suo sfavore: innanzitutto, malgrado \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ abbia ammesso di essere l'autore di almeno una parte delle annotazioni di cui al doc. O/8, né lui né la società hanno mai fornito alcuna spiegazione o specificazione sul loro senso o scopo. In secondo luogo, l'appellante non si avvede che alcune delle contestazioni del suo gravame indeboliscono, piuttosto che rafforzare, la sua posizione: essa in prima sede ha sostenuto l'assenza di operazioni fra le parti nel 2014 e ha contestato la validità e l'autenticità del doc. O/8, per poi modificare in maniera inammissibile la propria versione dei fatti in sede di appello, sostenendo che il documento attesterebbe una sua vendita o proposta di vendita. Conseguentemente le sue argomentazioni, oltre a non essere lineari, entrano perfino in contraddizione fra loro.

#### **E. 7.5**

Tutto ciò considerato, le risultanze istruttorie, esaminate nel loro insieme in funzione delle allegazioni e delle contestazioni delle parti, convergono sostanzialmente verso la medesima versione dei fatti, ovvero quella fornita dall'attrice riconvenzionale. L'appellante non può dunque essere seguita laddove afferma che non vi sono elementi che supportano l'avvenuta consegna orologi. La decisione del Pretore di ritenere sufficientemente dimostrata la pretesa di AO 1 per l'ammontare di € 8'610.- può conseguentemente essere condivisa.

#### **E. 8**

Con la sua ultima censura l'appellante sostiene che, avendo la controparte chiesto la restituzione degli orologi o la compensazione del relativo valore con il suo debito solo con lo scritto 26 ottobre 2016, ovvero quasi due anni dopo il giorno in cui sarebbe avvenuta la contestata consegna, la sua richiesta sarebbe tardiva e in contrasto con il principio della buona fede. Detta argomentazione non trova tuttavia riscontro negli allegati di prima sede, per cui sarebbe da dichiarare irricevibile. In ogni caso, è pacifico che fra le parti vi fosse una controversia relativa alla fornitura di merce non integralmente pagata da AO 1, con le relative discussioni e rivendicazioni sulle modalità di liquidazione dei rapporti di dare e avere. In considerazione di ciò, nella decisione di AO 1 di non pretendere immediatamente il pagamento del prezzo degli orologi, la loro restituzione o la compensazione del loro valore con la pretesa avversa, a fronte della fattura a suo carico ancora scoperta, non è ravvisabile alcuna malafede. Anche tale censura appellatoria è dunque destituita di fondamento.

#### **E. 9**

Ne consegue che, prevalendo AO 1 con la sua pretesa riconvenzionale, la richiesta dell'appellante di considerarla integralmente soccombente e di modificare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie non può essere accolta.

#### **E. 10**

Alla luce di quanto precede, l'appello 13 settembre 2018 di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio pretorile. Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 8'610.- (fr. 9'404.70 al 9 settembre 2019), ed è pertanto inferiore al valore minimo previsto dall'art. 74 LTF. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono determinate secondo i dettami degli art. 2, 8 cpv. 1 e 13 LTG e dell'art. 11 RTar.

#### **E. 11**

Il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG, non ponendo esso questioni di principio né di rilevante importanza. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 13 settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.